

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1949

ALLEGATO

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI.

## INDICE

	PAG.
AMENDOLA PIETRO: Violazione delle norme sul collocamento in danno dei lavoratori delle miniere di zolfo di Tufo e di Altavilla Irpina (1157) . . . . .	13968
CAPALOZZA ED ALTRI: Circolare interpretativa dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1948, n. 1094 sulla tregua mezzadrile (n. 1372) . . . . .	13969
GUADALUPI E SEMERARO SANTO: Stanziamenti del piano Ina-casa per il comune di Cellino San Marco (Brindisi) (1488)	13970
INVERNIZZI GABRIELE E PAJETTA GIULIANO: Fondamento di una notizia giornalistica relativa al rientro di dispersi sul fronte russo (1504) . . . . .	13970
LOMBARDINI: Fondamento delle notizie giornalistiche relative al rientro di dispersi sul fronte russo (1463) . . . . .	13970
MIEVILLE E ALMIRANTE: Assegni di prigionia agli ufficiali italiani catturati dagli inglesi in Africa (1460) . . . . .	13971
SALJA: Destinazione dei locali del campo profughi di Lipari per la scuola di polizia portuale (1510) . . . . .	13972
SCHIRATTI: Rimesse in Italia dei lavoratori friulani in Inghilterra (1491) . . . . .	13972
STORCHI ED ALTRI: Assegno giornaliero per tubercolotici in attesa di ricovero (1451)	13972
STORCHI E BIASUTTI: Estensione dell'assegno straordinario di contingenza ai pensionati in attività di lavoro alle dipendenze di terzi (1480) . . . . .	13973

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia disposto o intende disporre nei confronti degli industriali che gestiscono le miniere di zolfo di Tufo e di Altavilla Irpina, i quali si sono rifiutati e si rifiutano categoricamente di rispettare la legge sul collocamento. L'interrogante chiama in particolare l'attenzione del ministro sulla declassificazione arbitraria di

parte delle maestranze, operata dai predetti industriali, sul loro persistere nella richiesta nominativa della mano d'opera, procedimenti tutti evidentemente ispirati da intenti discriminatori per motivi di carattere politico e sindacale e sullo stato di vivo fermento nel quale versano attualmente circa ottocento famiglie di operai zolfatari ».

RISPOSTA. — « Per ciò che concerne l'asserita violazione delle norme sul collocamento in danno dei lavoratori di Altavilla Irpina, risulta a questo Ministero che, in effetti, il 18 agosto 1949 la Camera confederale del lavoro di Avellino denunciò all'Ufficio provinciale del lavoro che il giorno 16 dello stesso mese il collocatore comunale di Altavilla aveva avviato al lavoro 16 operai, su richiesta nominativa della ditta S.A.I.M. Detti avviamenti, tuttavia, non possono dirsi in contrasto con le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto gli operai medesimi erano stati dalla ditta S.A.I.M. licenziati il 23 luglio 1949 ciò che faceva per essi insorgere il diritto al beneficio della riassunzione presso l'azienda che a suo tempo li aveva licenziati, ai sensi appunto del prefato articolo 15 (ultimo comma).

« D'altro canto, premesso che la ditta di cui trattasi poteva esercitare la facoltà della richiesta nominativa nei confronti degli operai ex dipendenti specializzati o qualificati, non sembra possa senz'altro affermarsi che — nel silenzio della legge — per la mano d'opera generica debba procedersi solo a mezzo di richiesta numerica, valutando lo stato di bisogno. Nella specie, infatti, non trattasi di comuni assunzioni, ma di una particolare riassunzione, entro un limite di tempo determinato, di operai che furono già alle dipendenze dell'azienda.

« Relativamente, poi, alla declassificazione che arbitrariamente verrebbe praticata dai gestori delle miniere sia di Tufo che di Alta-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1949

villa Iripina in danno delle maestranze, risulta a questo Ministero che esse erano state a suo tempo inquadrate, in seguito alle premure della Commissione interna dell'epoca, classificando ai fini della retribuzione i minatori fra gli specializzati e gli aiuto-minatori fra i qualificati. Dopo il licenziamento ed in sede di riassunzione, secondo quanto sopra precisato, la S.A.I.M. fece presente che, in base al contratto nazionale di lavoro, i minatori dovevano classificarsi come qualificati e i secondi come manovali specializzati, con le mansioni e le retribuzioni relative.

« Per quanto concerne, infine, le miniere di Tufo, gli elementi in possesso dello scrivente consentono di concludere che, ad opera degli industriali di detto comune, non si sono verificate infrazioni alle norme disciplinanti il collocamento ».

*Il Ministro*  
FANFANI.

CAPALOZZA, GULLO, DIAZ LAURA E BUZZELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se gli consti che, specie a seguito della sua circolare interpretativa dell'articolo 5 della legge del 4 agosto 1948, n. 1094, sulla tregua mezzadrile, indirizzata alle autorità periferiche prima della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 20 agosto 1948, si tenti attribuire alla norma sospensiva delle regalie e degli obblighi una portata restrittiva — cioè si tenti di intendere il fabbisogno familiare come fabbisogno alimentare della famiglia, e si tenti altresì di imporre a coloro che chiedono il rispetto della legge la riduzione degli allevamenti di animali di bassa corte consentiti o tollerati, e ciò con rilevante danno per l'economia nazionale — e se non ritenga altresì di dare immediati chiarimenti ai prefetti ed agli ispettori provinciali dell'agricoltura, per spiegare senza possibilità di equivoci, la volontà del legislatore, quale risulta in modo evidente dagli atti parlamentari, e per ristabilire l'equilibrio violato dalla lamentata precedente circolare interpretativa ».

RISPOSTA. — « La circolare 12 agosto 1948, n. 10660 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rivolta ai prefetti, è stata diramata prima ancora della pubblicazione della legge 4 agosto 1948, n. 1094, perché, data l'importanza della legge e il suo carattere urgente, si è voluto che i prefetti sapessero subito della sua approvazione e avessero immediata

conoscenza del pensiero del Ministero in ordine a possibili dubbi d'interpretazione.

« La circolare non contiene alcuna precisazione che possa dirsi in contrasto con l'articolo 5 della legge. Il preciso testo di essa, per la parte alla quale si fa riferimento, è infatti il seguente:

« Nulla è dovuto dal mezzadro o colono al concedente nel caso in cui gli allevamenti siano contenuti nel fabbisogno familiare, mentre resta confermato che non debbono essere superati i quantitativi di animali di bassa corte e di conigli ammessi nei patti colonici provinciali ».

« Il richiamo al fabbisogno familiare, non altrimenti qualificato, è fedele riproduzione della lettera della legge e non può essere stato causa di alcun tentativo inteso ad attribuire alla norma sospensiva degli obblighi colonici una portata meno ampia di quanto la legge comporti.

« La conferma poi del limite massimo, entro il quale debbono restare contenuti i quantitativi di animali allevati, è in armonia con i dati desumibili dagli atti parlamentari, ai quali si fa appello nell'interrogazione proposta, sia perché risponde esattamente alla sostanza dell'articolo 5 del giudizio De Gasperi, tenuto presente nelle discussioni parlamentari e sia perché, secondo l'ordine e la connessione delle parole, non vuole né può significare apposizione di un limite massimo alla consistenza degli allevamenti, ma vuole solo circoscrivere la nozione di ciò che può considerarsi massima attività di allevamenti degli animali di bassa corte, riferibile ai fabbisogni della famiglia colonica o mezzadrile.

« Ad ogni modo, poiché dall'interrogazione proposta si presume che da parte di qualche concedente o in qualche zona si vorrebbe imporre la riduzione di allevamenti consentiti o tollerati, si è provveduto a diramare ai prefetti e agli ispettori provinciali dell'agricoltura la seguente circolare:

« Con circolare 12 agosto 1948, n. 10660, questo Ministero nel dar notizia dell'avvenuta approvazione della legge 4 agosto 1948, n. 1094 concernente, fra l'altro, la sospensione degli obblighi colonici, ha richiamato in proposito l'attenzione dei signori prefetti, sottolineando che per effetto di tale norma nulla è dovuto dal mezzadro o colono al concedente nei casi in cui gli allevamenti siano contenuti entro il limite del fabbisogno familiare ed ha confermato che non debbono essere superati i quantitativi di animali di bassa corte e di conigli ammessi nei patti colonici provinciali.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1949

« Poiché viene segnalato che a seguito di tale conferma si vorrebbero imporre riduzioni alla quantità di animali di bassa corte consentite o tollerate, questo Ministero, sebbene non ravvisi nella circolare alcun dato atto a suffragare tale pretesa che porterebbe a un'inconcepibile diminuzione di prodotti, desidera precisare che essa non risponde affatto alle intenzioni trasfuse nella circolare.

« Il richiamo ai limiti previsti dai patti colonici è collegato, evidentemente, nella circolare con la precisazione che la precede circa la sospensione degli obblighi colonici per la parte di animali rispondente alle esigenze della famiglia colonica.

« Esso non ha quindi l'ufficio di dichiarare l'esistenza di un limite massimo assoluto rappresentato dai quantitativi ammessi nei patti colonici, né di autorizzare la riduzione degli allevamenti eccedenti tale limite, i quali, se consentiti o tollerati dai concedenti, vuol dire che sono ritenuti non incompatibili con il normale esercizio delle aziende.

« Scopo del riferimento ai patti colonici provinciali è invece di precisare che la nozione di allevamento di animali di bassa corte per il fabbisogno familiare non può essere più ampia, ai fini della sospensione degli obblighi colonici, di quella corrispondente ai quantitativi ammessi nei patti colonici e ciò in correlazione con i criteri adottati nel giudizio De Gasperi e nelle sue norme interpretative, nonché in conformità dei dati desumibili dagli atti parlamentari.

Sia dunque ben chiaro, ove già non lo fosse, che, salvo i limiti di applicabilità delle norme sulla sospensione degli obblighi colonici, questo Ministero con la citata circolare 12 agosto 1948, n. 10660 non ha inteso dichiarare né tanto meno porre limiti di sorta all'ampiezza degli allevamenti degli animali di bassa corte ».

*Il Ministro*  
SEGNI.

GUADALUPI E SEMERARO SANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per cui il comune di Cellino San Marco è stato escluso dalla ripartizione dei recenti fondi stanziati per la provincia di Brindisi per l'attuazione del piano I.N.A.-CASA, e se, riconoscendo tale esclusione come ingiusta verso quella popolazione e contraria ad ogni principio di buona ripartizione, non ritenga opportuno provvedere, in pieno accoglimento del voto di protesta avanzato sin dalla fine dello scorso

mese di ottobre da quel consiglio comunale e del risentimento espresso in vario modo da enti, organizzazioni sindacali e partiti diversi, per una straordinaria ed immediata assegnazione di fondi nella misura necessaria alla costruzione dei lotti di case, dei quali da tempo quell'ufficio tecnico comunale ha già pronti i progetti ».

RISPOSTA. — « Si comunica, al riguardo, che il riparto fra i vari comuni della somma disponibile per il primo anno di attuazione del piano I.N.A.-CASA è stato fatto con criteri obiettivi, tenendo conto degli elementi indicati dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43 (numero dei lavoratori contribuenti, coefficiente di affollamento, danni bellici).

« La mancata inclusione del comune di Cellino San Marco nel piano di riparto del primo anno è dovuta esclusivamente ai risultati dell'applicazione dei criteri discriminatori di cui sopra, fissati dalla legge medesima.

« Nel far presente che non è consentito procedere all'assegnazione straordinaria di fondi, si comunica che la situazione del predetto comune potrà essere presa in esame soltanto in occasione di futuri stanziamenti ».

*Il Ministro*  
FANFANI.

INVERNIZZI GABRIELE, PAJETTA GIULIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quale contenuto reale ci sia nella notizia apparsa sul quotidiano *La Provincia* dei giorni 5 e 6 novembre n. 262 e 263, in merito al rientro di circa « 50.000 dispersi » sul fronte russo e provenienti dai territori dell'U.R.S.S.; notizia che sarebbe stata raccolta dall'« Associazione congiunti dispersi in guerra » attraverso una non meglio identificata « fonte ufficiale ».

« Gli interroganti chiedono inoltre — qualora al Governo nulla risultasse di tutto ciò, — quali misure intenda prendere contro questi giornali propalatori di notizie tendenziose atte a creare una atmosfera di apprensione fra le centinaia di famiglie interessate ».

LOMBARDINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere quanto ci sia di vero nelle notizie pubblicate sotto forma di comunicato da parecchi quotidiani dell'Alta Italia il giorno 5 novembre, secondo cui risulterebbe che verso Natale dovrebbero tornare dalla Russia circa 50 mila italiani ex prigionieri di guerra.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1949

« Se, dopo tanta attesa, vi siano tuttora fondate speranze atte a rendere realtà queste notizie che aprono il cuore a tante famiglie, o se, esse notizie, non siano da attribuire a determinata e studiata regia propagandistica; ed in tale deprecato caso, a chi debba attribuirsi la responsabilità delle notizie pubblicate ».

RISPOSTA. — « Di fronte alle informazioni, recentemente diffuse dalla stampa, in base ad elementi forniti da una associazione di congiunti di dispersi in guerra che ha sede a Milano, riguardanti il preteso imminente ritorno dalla Russia di oltre 50.000 ex prigionieri di guerra, la Presidenza del Consiglio, consapevole dell'urgenza di rettificare notizie destinate purtroppo ad essere smentite dai fatti, ha subito provveduto a diramare il seguente comunicato:

« Sono apparsi, nel corrente mese, vari articoli su alcuni giornali quotidiani di Roma e dell'Italia settentrionale, relativi ad informazioni fornite dall'Associazione nazionale congiunti dispersi in guerra, riguardanti l'imminente ritorno dalla Russia di oltre 50 mila ex prigionieri di guerra: la più recente è una corrispondenza da Milano di un settimanale romano del 17 u. s. dal titolo: « In Russia 53.000 prigionieri italiani, vivi, tutti vivi, lavorano nei Kolkos e nelle fabbriche.

« Questa Presidenza ritiene doveroso informare che si tratta di notizie che purtroppo non meritano nessun credito. La situazione dei dispersi in Russia è stata ampiamente e reiteratamente illustrata nei due rami del Parlamento e gli organi responsabili non mancherebbero di rendere edotta l'opinione pubblica di qualsiasi risultanza in merito ».

« Viene fornita ora l'occasione di confermare nella maniera più categorica che tale genere di notizie, propalate con colpevole leggerezza, che tutti concordemente deploriamo, non servono che ad alimentare speranze infondate, rinnovando il dolore in seno a tante famiglie.

« La questione della ricerca dei dispersi nell'U.R.S.S. è stata più volte esposta al Parlamento e per ultimo nella seduta dell'8 giugno 1948 in risposta ad una interrogazione del senatore Braschi.

« Da allora, nonostante l'incessante nostro interessamento, nessun elemento nuovo è emerso che faccia sperare in un mutamento dell'atteggiamento negativo mantenuto dal Governo sovietico in materia.

« È appena il caso di aggiungere che qualora si fossero verificati fatti nuovi, il Go-

verno non avrebbe mancato di renderne edotte, come in passato e con ogni premura, l'opinione pubblica italiana e le famiglie interessate ».

*Il Ministro degli affari esteri*  
SFORZA.

MIEVILLE E ALMIRANTE. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — « Per sapere come intendano rivendicare i diritti degli ufficiali italiani caduti prigionieri degli inglesi in Africa, che tuttora non hanno percepito né il pagamento degli assegni di prigionia a loro spettanti, né il rimborso di somme di denaro pagate in più per somministrazione del vitto durante la prigionia ».

RISPOSTA. — « Ai sensi dell'articolo 76 comma quinto del Trattato di pace, l'Italia è tenuta a rinunciare a tutti i diritti e crediti derivanti dalle Convenzioni attualmente in vigore sui prigionieri di guerra.

« Nonostante la rigida formulazione dell'articolo, che ci precludeva in modo assoluto ogni rivendicazione sulle competenze ed altri diritti dei nostri ex-prigionieri di guerra già in mano britannica, nulla fu trascurato da parte di questo Ministero per attenuare in ogni modo le conseguenze morali e finanziarie della rinuncia che ci era stata imposta.

« Una prima importante contropartita si ottenne con la rinuncia da parte britannica di tutti i reclami e crediti della stessa natura vantati verso il Governo italiano, rinuncia che rese, così, reciproche le disposizioni dell'articolo 76 comma quinto del Trattato di pace.

« In seguito a successivi negoziati, il Governo britannico consentì a non insistere nella sua richiesta di rimborso — ai sensi dell'articolo 71 comma 2 del Trattato di pace — delle spese sostenute per il rimpatrio dei nostri prigionieri di guerra. La rinuncia a tali diritti da parte inglese alleviò il nostro bilancio di un onere che era stato valutato, in via largamente orientativa, intorno ai 20 milioni di sterline.

« Se, pertanto, non è stato possibile modificare in nostro favore il dispositivo dell'articolo 76, comma 5° del Trattato di pace, si è tuttavia potuto ottenere, grazie anche all'amichevole atteggiamento serbato in questa occasione dal Governo britannico, la soppressione di alcuni altri ingenti oneri che il Trattato di pace poneva a nostro carico in materia di prigionieri di guerra.

« Per quanto concerne il pagamento delle competenze e gli altri diritti dei nostri uffi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1949

ciali, già prigionieri di guerra degli inglesi in Africa, la questione rientra nella specifica competenza del Ministero della difesa ».

*Il Ministro degli affari esteri*  
SFORZA.

SAIJA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se in considerazione dello scioglimento del Centro profughi e confinati politici di Lipari, che consente la messa a disposizione di ampi e ben attrezzati locali, e, constatate le condizioni di disagio in cui versano le popolazioni dell'arcipelago delle Eolie, non reputi opportuno usufruire di tali vasti locali per la istituzione della Scuola di polizia portuale che, nell'avvalersi degli impianti già esistenti in sito, recentemente ispezionati da un Ispettore di pubblica sicurezza, rechi un alito di vita nell'arcipelago Eoliano, già così preoccupantemente depresso ».

RISPOSTA. — « Il campo di Lipari è tuttora occupato, sia pure da un numero limitato di profughi. Peraltro, non si ravvisa, per ora, la necessità di istituire una scuola di polizia marittima ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

SCHIRATTI. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per i quali i lavoratori friulani, inviati in Inghilterra a cura dell'Ufficio provinciale di Udine, non abbiano potuto ancora inviare alle famiglie i loro risparmi. Se è vero che i crediti di detti lavoratori siano stati bloccati a seguito della svalutazione della sterlina ed i provvedimenti che i Ministeri interessati intendono adottare per ovviare a tali inconvenienti ».

RISPOSTA. — « Si precisa al riguardo che i lavoratori friulani che hanno lamentato il ritardo con cui pervengono le rimesse alle rispettive famiglie (e non il mancato inoltre delle stesse) sono un gruppo di cavaatori di pietra, emigrati in Inghilterra nella scorsa primavera con condizioni di ingaggio approvate da questo Ministero e da quello degli affari esteri, e colà alle dipendenze della ditta C.R.C. Quarries (Morrison Swansea).

« Risulta che, per gli adempimenti di competenza dell'Ufficio italiano dei cambi e dell'istituto bancario agente, relativamente alle rimesse ai beneficiari in Italia, la ditta in questione si avvale della Società Mitchell & Cotts, sua corrispondente in Roma. Nel set-

tembre ultimo scorso, stanti le lamentele, pervenute da parte dei lavoratori interessati, per il ritardo determinato da detta procedura, questo Ministero svolse opportuno intervento presso l'Ufficio italiano dei cambi, onde sollecitare l'autorizzazione alla conversione della valuta rimessa.

« Torna, comunque, gradito assicurare che, in seguito a nuovo intervento in proposito, l'Ufficio medesimo ha confermato che la Banca d'Italia è stata da tempo autorizzata a liquidare tutte le rimesse effettuate dai lavoratori di cui in oggetto, mentre ha precisato che il cambio per la conversione occorrente è quello anteriore alla svalutazione della sterlina (ad eccezione dell'ultima somma accreditata al noto titolo, pervenuta il 28 ottobre ultimo scorso ed inviata per la liquidazione, alla Banca d'Italia, il 3 corrente mese) ».

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
FANFANI.

STORCHI, BIASIUTTI E REPOSSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga particolarmente urgente un provvedimento di legge che preveda per tutti i tubercolotici — che trovandosi in condizioni di dover essere ricoverati in sanatorio a cura dell'Istituto della previdenza sociale, tale ricovero non possono ottenere per deficienza di posti letto — la corresponsione di un assegno giornaliero, affinché, nell'attesa del ricovero, siano in grado di provvedersi cure, adatta alimentazione, nonché sussidi igienici e cautelativi agli effetti di evitare il contagio familiare.

« La corresponsione di tale assegno si manifesta tanto più doverosa se si considera che ai tubercolotici dimessi e giudicati guariti è concesso un sussidio post-sanatoriale per 270 giorni, mentre agli ammalati, talvolta in stato assai grave, per cui non esiste possibilità di ricovero, non è corrisposta nessuna prestazione economica.

« L'assegno richiesto dovrebbe essere di misura quanto mai pari a quella del sussidio post-sanatoriale e cioè di lire 500 giornaliere ».

RISPOSTA. — « Le norme vigenti in materia di assicurazione dei lavoratori ammalati di t.b.c. in fase attiva, mentre dispongono il ricovero degli stessi nei sanatori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, non lasciano d'altra parte privi della necessaria assistenza quei lavoratori assicurati per i quali

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1949

non sia possibile il tempestivo ricovero per deficienza di posti letto.

« A favore di questi ultimi, infatti, è stabilita l'ammissione alle cure ambulatoriali fino al giorno in cui si verifichi la disponibilità di posti letto (circolare dell'I.N.P.S. 9 luglio 1947, n. 53030-O.B.G.).

« Inoltre, durante tale cura, ai sensi della predetta circolare, gli assicurati t.b.c., aventi persone di famiglia a carico, sono ammessi al godimento dell'indennità temporanea, prevista dall'articolo 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e maggiorata dell'assegno integrativo nella misura di lire 60 giornaliere (decreto legislativo 7 maggio 1946, n. 866). Viene, altresì, corrisposta ad essi la indennità caropane nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.

« Tutto ciò fermo restando quanto disposto dall'articolo 67 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e cioè che, in caso di indisponibilità di posti letto nei luoghi di cura dell'Istituto, si può procedere al ricovero dei lavoratori t.b.c. presso istituzioni ospedaliere debitamente autorizzate, con le quali l'Istituto abbia stipulato apposita convenzione. In relazione a tale norma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con circolare 53032 del 24 luglio 1947, ha stabilito anzi di *assumere a proprio carico le spedalità consumate da quegli ammalati che, di propria iniziativa, avessero provveduto al ricovero in una casa di cura privata* ».

« Premesso quanto sopra, non sembra che la richiesta di istituzione, mediante un particolare provvedimento di legge, di un sussidio pre-sanatoriale a favore degli assicurati t.b.c. in attesa di ricovero per mancanza di posti letto, in misura uguale a quella del sussidio post-sanatoriale, trovi, anche in relazione all'ingente onere che l'adozione di tale provvedimento comporterebbe, sufficiente motivazione, perché di fatto gli aventi diritto sono del pari assistiti e, d'altra parte, il numero dei posti letto di cui direttamente dispone l'I.N.P.S. in continuo e progressivo aumento, tende ad adeguarsi alle necessità contingenti, mentre l'indice di morbilità, superata la prima dolorosa fase del dopoguerra, tende a diminuire ».

Il Ministro  
FANFANI.

STORCHI, BIASUTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* —  
« Per conoscere se non ritenga particolarmente

urgente un provvedimento di legge che, a modifica di quanto dispone il decreto legislativo del 20 luglio 1947, n. 669 — il quale prevede la corresponsione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'Istituto della previdenza sociale non occupati alle dipendenze di terzi — comprenda tra i beneficiari dell'assegno stesso anche quei pensionati che, pur possedendo la qualifica di lavoratori subordinati, percepiscono per il loro lavoro compensi di minima entità e perciò assolutamente insufficienti anche alle più elementari necessità della vita

« Quanto sopra si chiede per andare incontro alle esigenze di tanti pensionati vecchi ed invalidi, costretti ad adattarsi ai più umili e meno redditizi lavori pur di ricavare una se pur minima possibilità di esistenza ».

RISPOSTA. — « La disposizione dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, che esclude i pensionati in attività di lavoro alle dipendenze di terzi dal beneficio dell'assegno straordinario di contingenza, risponde alla duplice esigenza di contenere la spesa relativa ai miglioramenti previsti nel decreto in misura sopportabile per i datori di lavoro e per i lavoratori che devono sostenerla e di alleviare nella maggiore misura possibile la condizione di quei pensionati che, non essendo titolari di altri redditi di lavoro, risultano maggiormente bisognosi di aiuto.

« D'altro canto è opportuno rilevare che la norma in questione, mentre mira ad impedire situazioni economiche di privilegio per i pensionati che tuttora lavorino, favorisce, altresì, indirettamente la loro sostituzione con lavoratori disoccupati

« In sede, poi, di pratica applicazione, questo Ministero non ha mancato di tener conto di quei pensionati che esplicano mansioni più umili e meno redditizie, in favore dei quali è stato, infatti, a suo tempo disposto che la trattenuta dell'assegno straordinario di contingenza abbia luogo sino alla concorrenza della retribuzione percepita.

« Per tali considerazioni sono d'avviso che non sussista la possibilità di deroga al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 ».

Il Ministro  
FANFANI.